

**COMUNE DI ROCCADASPIDE**  
**(Provincia di Salerno)**  
**C.F.: 82001710654**  
**Prot.n. 19500 del 09.11.2022**

**Acquisizione sanante dell'area distinta in catasto del Comune di Roccadaspide al Foglio n.48  
particella 385 (parte), Foglio 52 particelle 945, 946, 947, 803.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**RICHIAMATE** le deliberazioni giuntali G.C. n. 1210 del 26.10.1996 con la quale veniva approvato il progetto "Sistemazione parcheggi" in Largo Orfanotrofio, e n. 755 del 13.09.1995 con la quale veniva approvato il progetto Marciapiedi ed arredo urbano in via G.Giuliani;

**ACCERTATO** che il bene del presente atto di cui alla Delibera G.C. n. 755 del 13.09.1995 è stato oggetto della procedura di occupazione di urgenza con, con cui si emetteva decreto Sindacale con protocollo n°9362 del 28.09.1996, allo scopo di realizzazione dei lavori di sistemazione Marciapiedi ed arredo urbano;

**DATO ATTO CHE:**

le opere sono state realizzate su terreno distinto al C.T. del Comune di Roccadaspide:

Fog.48 particella 385 (parte) qualità Uliveto classe 2 R.D. 5,45 R.A. 3,27 di ca 64, di proprietà della signora Cammarano Carmela nata a Roccadaspide (SA) il 30.09.1912, usufruttuaria per 1/2, e Nardi Luigi nato a Roccadaspide il 26.09.1946, PIENO E NUDO PROPRIETARIO per 1/2;

Fog.52 particella 945 qualità Area fab. Dem, superficie are 01 ca 08; particella 946 qualità Area fab. Dem, superficie ca 42; particella 947 qualità Area fab. Dem, superficie ca 17, di proprietà del signor Cammarano Carmela nata a Roccadaspide il 30.09.1912, usufruttuaria per 1/6 e Nardi Luigi nato a Roccadaspide il 26.09.1946 PROPRIETARIO per 1/3 NARDI Gaetano fu Luigi comproprietario per 2/3 e NARDI Gerardo fu Luigi comproprietario per 2/3;

Fog.52 particella 803 qualità Area fab. Dem, superficie ca 18 di proprietà della signora Cammarano Carmela nata a Roccadaspide (SA) il 30.09.1912, usufruttuaria per 1/2, e Nardi Luigi nato a Roccadaspide il 26.09.1946, PIENO E NUDO PROPRIETARIO per 1/2;

sulla particella n.385 (parte) al Foglio n.48 è stato realizzato il marciapiede comunale;

sulle particelle n. 945, 946, 947 e 803 al Foglio n. 52 è stato realizzato il parcheggio comunale;

per le predette aree la procedura espropriativa non è stata completata, e che le stesse sono, tuttora, detenute dal Comune per scopi di interesse pubblico sebbene in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio o di altro atto traslativo della proprietà;

**DATO ATTO CHE:**

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II di Salerno, con sentenza n.00501/2020, pubblicata il 15.05.2020, nominava Commissario ad acta il Prefetto di Salerno per provvedere, in via sostitutiva, sul silenzio serbato dal Comune di Roccadaspide nonché il suo obbligo di pronunciarsi con espresso provvedimento a fronte della diffida proposta da Luigi Nardi, datata 08.06.2018, alla restituzione del bene occupato sine titolo oppure all'adozione del provvedimento ex art.42 bis T.U.327/2001, con il compito di provvedere, nel termine di n. 90 giorni dalla comunicazione della medesima sentenza;

con verbale N.1 del 23 agosto 2021 la dott.ssa Esposito Elena, si è insediata nei suoi poteri e facoltà derivantigli dalla medesima sentenza, in virtù della delega prefettizia prot.n.111775 del 16.08.2021;

con deliberazione n.4 del 18.11.2021, il Commissario ad acta ha deciso di:

autorizzare l'acquisizione, con provvedimento ex art.42 bis del D.P.R.n.327/2001 delle aree di proprietà del Signor NARDI Luigi, nato a Roccadaspide il 26.09.1946, e residente in Roccadaspide, Via G.Giuliani, n.163 C.F. NRDLGU46P26H394B, occorse per la realizzazione di "Sistemazione Marciapiede in via G. Giuliani" e "Parcheggio in area Largo Orfanotrofio", distinte rispettivamente all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Salerno-Territorio al foglio n.48 part.IIa n.385 (in parte) di mq 64.00, e al foglio n.52 part.IIe n.803, 945, 946 e 947 di complessivi mq 185,00;

disporre, ai sensi dell'art.11 comma del DPR 327/2001 e degli artt.7 e 8 della Legge n.241/1990, l'avvio al procedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art.42 bis del DPR 327/2001 (T.U.E.) in relazione ai beni sotto individuati:

Via G. Giuliani

Foglio	Particella	Superficie mq
48	385	64

Largo Orfanotrofo

Foglio	Particella	Superficie mq
52	945	108
52	946	42
52	947	17
52	803	18

di stabilire che il complessivo indennizzo da corrispondere alla ditta NARDI Luigi per l'occupazione senza titolo, quale liquidazione forfetaria del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per il risarcimento senza titolo è, nel rispetto di quanto disposto all'art.42-bis del T.U. Espropri, così come di seguito riassunto:

- Valore venale € 8.964,00
- Danno non patrimoniale € 896,40;
- Danno da Occupazione € 13.407,16;

DATO ATTO, altresì, che:

i parametri di cui alla predetta relazione tecnica costituiscono, pertanto, la base per la determinazione delle somme economiche dovute all'interessato in esecuzione della sentenza in oggetto, in applicazione dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001;

l'art.42, comma 2, lett.l) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari";

CONSIDERATO che, secondo quanto contenuto al comma 1 dell'art.42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) così come introdotto dall'art.34 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, successivamente convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011, l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace titolo di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

-che, peraltro, il comma 8 del medesimo art.42-bis dispone che lo speciale procedimento acquisitivo è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;

ATTESO che le complete realizzazioni delle opere, marciapiede e parcheggio, e la funzionalità delle stesse, concretizzano la sussistenza all'attualità di quelle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano l'emissione di un provvedimento di acquisizione ex art.42-bis D.P.R.n.327/2001 ed evidenziano l'assenza di qualunque ragionevole alternativa alla sua adozione;

VERIFICATO che:

non è ipotizzabile la restituzione delle particelle censite al Catasto al foglio n.48 part.IIa n.385 (in parte), e al foglio n.52 part.IIe n. 803, 945, 946 e 947 in quanto dette particelle risultano funzionali all'opera pubblica rispettivamente di "Sistemazione Marciapiede in via G. Giuliani" e "Parcheggio in area Largo Orfanotrofo", di conseguenza essendovi carenza di alternative all'acquisizione sanante di cui all'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 si ritiene di dover procedere all'acquisizione delle citate particelle al foglio n.48 part.IIa n.385 (in parte), e al foglio n.52 part.IIe n. 803, 945, 946 e 947 da parte dell'Ente in quanto altresì le stesse sono all'attualità di pubblica utilità;

dunque, sussiste in merito, anche nella valutazione comparata degli interessi in conflitto, e nell'esercizio della discrezionalità amministrativa che attiene alla presente valutazione, un evidente e attuale interesse pubblico al mantenimento alla collettività dell'opera realizzata, nonché l'assenza di ragionevoli e meno onerose alternative alla soluzione acquisitiva;

infatti, la restituzione ai legittimi proprietari delle aree irreversibilmente trasformate sarebbe causa della demolizione delle predette, strategiche per la zona in cui sono poste;

allo stato, è impraticabile ed antieconomica la retrocessione del suolo alla luce delle realizzate opere pubbliche, dal momento che l'esecuzione da parte del Comune di Roccadaspide, nei terreni in

argomento, delle opere previste nei progetti ha comportato di fatto modifiche sostanziali e irreversibili delle aree medesime;

peraltro, la modifica delle aree nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire i beni all'originaria funzione senza il sacrificio grave, e non altrimenti riparabile, dei servizi pubblici soddisfatti; pertanto, nella loro comparazione, si ritiene che l'interesse pubblico al mantenimento delle aree all'uso cui attualmente sono destinate, a servizio della collettività, prevalga, in modo eccezionalmente significativo, rispetto all'interesse privato alla restituzione delle aree medesime;

stante quanto sopra, valutati gli interessi in conflitto, occorre procedere all'acquisizione delle aree distinte al Catasto di Roccadaspide al foglio n. 48 part.IIa n. 385 (in parte) di mq 64,00, e al foglio n.52 part.IIe n. 803, 945, 946 e 947 di complessivi mq 185,00;

RITENUTO pertanto sussistenti in tal senso tutti i presupposti, di fatto e di diritto, che consentono all'Amministrazione comunale di riprendere e concludere il procedimento finalizzato all'acquisizione, al proprio patrimonio indisponibile, del bene utilizzato per l'esecuzione dei lavori in argomento, dando applicazione al citato art.42-bis;

TENUTO CONTO che:

ai sensi del comma 1 dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art.34 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, successivamente convertito in Legge n.111 del 15.07.2011, che l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace titolo di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

l'intervenuto acquisto per tale via del diritto di proprietà in capo alla pubblica amministrazione consente la formalizzazione dell'acquisizione ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura catastale;

RIBADITE l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico nonché la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati;

RITENUTO, altresì, di considerare attuale e preminente l'interesse pubblico al mantenimento delle opere pubbliche, così come realizzate sull'area, escludendo pertanto la restituzione dell'area interessata agli originari proprietari e di procedere all'acquisizione sanante dell'area occupata e trasformata in assenza di un valido titolo espropriativo;

RITENUTO che:

ai sensi delle sopra citate disposizioni di legge, l'indennizzo determinato in favore della ditta NARDI Luigi deve essere ripartito come segue:

- Valore venale € 8.964,00
- Danno non patrimoniale € 896,40;
- Danno da Occupazione € 13.407,16;

occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.267/2000, impegnare le somme occorrenti per la parte di indennizzo ex art.42 bis D.P.R. 327/2001, per l'importo di Euro 23.267,56 (Euro ventitremiladuecentosessantasette/56) che ricade nella competenza del bilancio del Comune di Roccadaspide;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti (prot.n.5527 del 23.03.2022)

RITENUTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

VISTO che l'art.23, comma 5, della legge n.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTI:

il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001;

l'art.194 del D.Lgs.n.267/2000 lett.a) e d) nel quale si stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio derivante da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza di opere di p.u.;

l'art.23 comma 5, della L.289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

l'art.1 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui "per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province ed i Comuni";

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità - ed in particolar modo l'art.42 bis;

lo Statuto del Comune di Roccadaspide;

il Regolamento di Contabilità del Comune di Roccadaspide, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2017;

VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell'art.49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell'Area Urbanistica, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso, ai sensi dell'art.49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell'Area Finanziaria che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 23.03.2022, è stata disposta l'acquisizione del suolo in questione al patrimonio indisponibile del Comune di Roccadaspide;

ATTESO che:

relativamente ai presupposti ricorrenti per l'acquisizione, è stata valutata:

- a) l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
- b) la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati dei proprietari;
- c) la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'articolo 42-bis;

secondo quanto contenuto al comma 8, lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;

RITENUTO pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.42-bis del D.P.R.n.327/01 e ss.mm.ii., di dover:

- a) considerare l'assoluta necessità di mantenere l'opera così come realizzata sull'area tuttora occupata in assenza di un valido titolo al fine di non vanificare l'importante ed ingente investimento pubblico già attivato;
- b) procedere all'acquisizione sanante dell'area illegittimamente occupata e trasformata;
- c) disporre l'acquisizione delle aree di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VISTI:

la L. n. 241 del 1990, e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

il D. Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.;

## DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, ed in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale di Roccadaspide con provvedimento n.05 del 23.03.2022:

### Articolo 1

Sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Roccadaspide per lo scopo di cui nelle premesse, le seguenti aree distinte in catasto del Comune di Roccadaspide:

Fog.48 particella 385 (parte) qualità Uliveto classe 2 R.D. 5,45 R.A. 3,27 di ca 64;

Fog.52 particella 945 qualità Area fab. Dem, superficie are 01 ca 08;

Fog.52 particella 946 qualità Area fab. Dem, superficie ca 42;

Fog.52 particella 947 qualità Area fab. Dem, superficie ca 17;

Fog.52 particella 803 qualità Area fab. Dem, superficie ca 18;

### Articolo 2

di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a) e d) del D.Lgs.n.267/2000, e impegno delle somme occorrenti, in favore del sig. Signor NARDI Luigi, nato a Roccadaspide il 26.09.1946, e residente in Roccadaspide, Via G.Giuliani, n.163 C.F. NRDLGU46P26H394B, per l'indennizzo ex art.42 bis D.P.R.n.327/2001, per l'importo di Euro 23.267,56

(Euro ventitremiladuecentosessantasette/56), che ricade nella competenza del bilancio del Comune di Roccadaspide 2021-2023 -annualità 2022- cap.n.83

#### Articolo 3

Il presente provvedimento di acquisizione è notificato agli interessati, come per legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio sul BURC ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, e sarà soggetto alla trascrizione, senza indugio, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno a cura del Comune, esonerando espressamente il Conservatore dall'iscrizione dell'ipoteca legale e da ogni responsabilità al riguardo.

#### Articolo 4

Il presente provvedimento di acquisizione sarà comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

#### Articolo 5

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Dalla Sede Comunale, 09.11.2022

Il Responsabile dell'Area  
Arch. Franco GRAZIUSO